



ISYBA

ITALIAN SHIP & YACHT BROKERS ASSOCIATION
via Bologna 9/13 - 15076 Ovada (AL)
C.F. e P.IVA 12174420153

Spettabili

**Imprese Armatrici e di Servizi della Nautica
Lavoratori Marittimi del Diporto**

Milano, 20 giugno 2011

Rif: Pres. 12/2011 MR-ar

Oggetto: Stralciato l'emendamento che avrebbe penalizzato le Imprese ed i Lavoratori Marittimi del Turismo Nautico.

Secondo l'art. 71 della Costituzione: *"L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale."*

L'iniziativa legislativa del Governo è però ben più pesante sul piano politico, disponendo di una maggioranza preconstituita in Parlamento: le proposte di legge governative, infatti, vengono approvate molto più facilmente delle altre, soprattutto nel caso (*ormai frequentissimo*) in cui venga posta la **"questione di fiducia"**. In questo modo si evita che l'iniziativa di legge, dopo l'approvazione nelle varie Commissioni, venga dibattuta in Parlamento, con la possibilità che possa subire modifiche (*blindatura*).

Il Presidente della Repubblica può rinviare il progetto al Governo per questioni di merito, o rifiutare definitivamente l'autorizzazione in mancanza di requisiti essenziali dell'atto o per il configurarsi dei reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione previsti dall'art. 90. Politicamente improbabile che il Presidente della Repubblica decida di negare l'autorizzazione su un provvedimento di legge che contenga solo alcuni *"commi"* non conformi ai requisiti essenziali.

Tutto ciò considerato è opportuno rammentare ai Deputati che presentano **"emendamenti"** non conformi alle motivazioni ed all'oggetto di qualsiasi provvedimento di legge, soprattutto quando tali **"emendamenti"** non sono frutto della loro diretta conoscenza e competenza del settore socio-economico su cui andranno ad influire, che detti Deputati hanno una **"responsabilità"** derivante dal **"potere"** che sono chiamati ad esercitare, senso di **"responsabilità"** che dovrebbe richiamarsi ai principi fondatori dell'Unione Europea, ovvero la **"Carta dei diritti fondamentali della UE"**.

In tale contesto devono essere valutato ed analizzato l'emendamento presentato dall'**On. Gerardo Soglia (PDL - n. 3.97 presentato in prima formulazione il 7 giugno 2011 ed in seconda formulazione il 14 giugno 2011)** di modifica all'art. 3, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del provvedimento di **"Conversione in legge del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70"** (noto come *"Decreto Sviluppo"*) presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e che ha ottenuto l'approvazione delle Commissioni permanenti V (*Bilancio, tesoro e programmazione*) e VI (*Finanze*) in data 14 giugno 2011.

In sostanza, se tale **"emendamento"** fosse stato definitivamente approvato avrebbe consentito **"legalmente"** a qualsiasi **"persona fisica"** in possesso di un mezzo nautico di lunghezza fino a 24 metri (*definito "imbarcazione da diporto" ai sensi del D. Leg.vo n. 171/2005*) di impiegarlo occasionalmente in attività di noleggio versando solo il 20% su quanto incassato a titolo di **"imposta sostitutiva"** con l'ulteriore agevolazione riguardante il **"comando e la condotta dell'imbarcazione"** che potranno essere assunti dal titolare dell'imbarcazione, ovvero da altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica.

Per migliore comprensione, se fosse passato un principio del genere nel settore dell'auto-trasporto **"sarebbe stato consentito per legge ad ogni cittadino automunito ed in possesso di patente di guida ordinaria di svolgere l'attività"**



ISYBA
ITALIAN SHIP & YACHT BROKERS ASSOCIATION
via Bologna 9/13 - 15076 Ovada (AL)
C.F. e P.IVA 12174420153

“taxista” nel tempo libero, senza necessità di licenza, tenuta della contabilità, controlli periodici sulla sicurezza del mezzo, patente di guida specifica, etc. etc.”?

ISYBA ha subito informato le altre Associazioni di categoria con cui collabora usualmente, nonché tutti i Parlamentari, evidenziando le conseguenze negative che le Imprese italiane ed i Lavoratori Marittimi del diporto avrebbero subito se fosse passata una norma attraverso cui sarebbe stata palesemente **“distorta la concorrenza”** e si sarebbe rinunciato alla **“sicurezza dei Clienti”** ed al principio di **“legalità fiscale”**.

L'immediato intervento di **ISYBA** e delle altre Associazioni di categoria che si sono unite a difesa della libertà di intraprendere, dei principi di concorrenza e dell'occupazione ha portato, forse in modo inaspettato, al risultato a cui si mirava: lo **stralcio di tale emendamento dal DL di Sviluppo Economico**.

Per il momento le Imprese ed i Lavoratori del Turismo Nautico possono tirare un sospiro di sollievo, anche se sarà necessario continuare a vigilare con attenzione onde evitare che qualcuno continui a **“suggerire”** modifiche normative palesemente contrarie allo sviluppo economico in senso imprenditoriale del Turismo Nautico.

In tal senso sarebbe interessante riuscire a sapere il **“nome e cognome”** di questo **“qualcuno”**, anche per ringraziarlo di persona per l'impegno profuso in nostro danno.

Per ottenere quest'ulteriore risultato vi indichiamo i riferimenti dell'Onorevole che ha presentato il famoso “emendamento” a cui le Imprese ed i Lavoratori Marittimi che operano nel settore potranno chiedere il **“nome e cognome”** di questo **“qualcuno”**:

On. Gerardo Soglia (PDL - Iniziativa Responsabile Nuovo Polo)

Nato a Salerno il 12/01/1971 - Laurea in economia aziendale conseguita presso l'università del Galles, Master in business administration presso Politecnico di Milano; Imprenditore del settore turistico.

Emendamento 3.97 (presentato in prima formulazione il 7 giugno 2011, v. pag. 72; ed in seconda formulazione il 14 giugno 2011, v. pag. 48 - Resoconto delle Commissioni Riunite V e VI)

Email: soglia_g@camera.it

Un sentito ringraziamento all'On. **Maria Luisa Gnechi**, all'On. **Mario Tullio** ed particolare all'On. **Elisa Marchioni** (a cui devo le più sentite scuse per averla citata impropriamente in precedenza) del PD per le pronte risposte ed interessamento immediato ricevuto in un momento di forte tensione e preoccupazione.

Finita la bolina, navighiamo con vento al traverso vista la crisi.

Cordiali saluti.

20 giugno 2011

Data


Massimo Revello

Il Presidente di ISYBA



ISYBA

ITALIAN SHIP & YACHT BROKERS ASSOCIATION
via Bologna 9/13 - 15076 Ovada (AL)
C.F. e P.IVA 12174420153

CAMERA DEI DEPUTATI - N. 4357-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (*BERLUSCONI*)
E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (*TREMONTI*)

**Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo
Prime disposizioni urgenti per l'economia**

.....
Art. 3

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

7-bis. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, nonché di favorire l'emersione di maggiori basi imponibili in tale settore, i titolari persone fisiche di imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, possono effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio giornaliero delle predette imbarcazioni. Il comando e la condotta dell'imbarcazione possono essere assunti dal titolare dell'imbarcazione, ovvero da altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, in deroga alle disposizioni del regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121. Qualora nello svolgimento dell'attività di noleggio sia utilizzato personale diverso dal titolare dell'imbarcazione, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e ad esse si applicano le norme di cui all'articolo 72 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III, capo II, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'INPS o all'INAIL, nel caso di impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005; la mancata comunicazione all'INPS o all'INAIL comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni.

7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 7-bis.

7-quater. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 7-bis sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreché di importo annuo non superiore a 15.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relativi all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni del presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal quarto periodo del comma 7-bis preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.